



**TRIBUNALE DI VENEZIA**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE**

**INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa G \_\_\_\_\_, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.**

Nella causa civile iscritta al N. 6551/2022 promossa da:

- **B** \_\_\_\_\_, nata il \_\_\_\_\_ in Brasile,
- **R** \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ in Brasile;
- **K** \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ in Brasile;
- **V** \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ in Brasile;

tutti con la difesa dell'avv. S \_\_\_\_\_ del Foro di Firenze

**contro**

**Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;

**e con l'intervento del**

**PUBBLICO MINISTERO** della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.

**Oggetto:** riconoscimento della cittadinanza italiana.

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Interno al fine di veder riconosciuta la propria cittadinanza italiana *iure sanguinis* in quanto discendenti in linea retta di S \_\_\_\_\_, cittadino italiano, nato nel Comune \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, coniugato il \_\_\_\_\_ con B \_\_\_\_\_, successivamente emigrato in Brasile e mai naturalizzatosi cittadino brasiliano.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio principalmente per rilevare la propria veste di soggetto passivo in senso formale, rispetto alla domanda proposta, non avendo causato in alcun modo la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il



perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa da parte dei ricorrenti.

All'udienza del \_\_\_\_\_ il procuratore attoreo, riportandosi agli atti, ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.

Il Pubblico Ministero, cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo *status* della persona, è intervenuto in giudizio senza formulare conclusioni.

Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla Legge n. 555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita già stabilito nel Codice Civile del 1865.

L'art. 7 della legge n. 555/1912 consentiva, inoltre, al figlio di italiano nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello *ius soli*, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all'interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. L'art.7 esattamente stabiliva: "Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunciarvi". Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell'unicità di cittadinanza ex art. 1, a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall'art. 12 della medesima legge n. 555\1912, ove era dichiarato che: "I figli minori non emancipati di chi acquista o recupera la cittadinanza, divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Legge, in particolare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 Cost. ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986. La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del 1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre



cittadini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello *ius sanguinis* e nella via residuale dello *ius soli*. La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello *status civitatis* anche per via materna, avendo recepito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.

La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.

Orbene, nel caso qui in esame e sotto il profilo del merito dello stesso, va rilevato che la documentazione dimessa agli atti comprova che S \_\_\_\_\_ era cittadino italiano nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

E' documentato altresì che S \_\_\_\_\_ successivamente emigrato in Brasile, non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione del medesimo (ovvero anche G \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_), talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana questi l'aveva a propria volta trasmessa ai propri discendenti.

Si osserva, peraltro, che un leggero mutamento delle generalità o meglio una lieve alterazione nei cognomi, può essere verosimilmente frutto di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso, come quello della parziale modificazione nella lingua locale, che si ritiene non possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.

La linea di discendenza riportata in ricorso trova anch'essa esatto riscontro nella documentazione versata in atti telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.

Risulta così, dai certificati di matrimonio e di nascita, che dall'unione di S \_\_\_\_\_

e B \_\_\_\_\_ è nato, il \_\_\_\_\_, F \_\_\_\_\_, che in data \_\_\_\_\_ ha contratto matrimonio con B \_\_\_\_\_ e dalla cui unione è nata, il \_\_\_\_\_



, I . Questa in data si univa in matrimonio con J e dalla loro unione matrimoniale nascevano: Y

, il , e R , il .  
La sig.ra Y in data contraeva matrimonio con A e dalla loro unione matrimoniale, in data , nasceva C , odierna ricorrente.

Dalla stabile relazione di R con J: , nasceva invece, in data , P , e, dopo l'intervenuto matrimonio tra i medesimi, nasceva l'altro figlio L , in data .

Nella fattispecie in esame risulta esservi stato un passaggio generazionale anche per via materna, attraverso la sig.ra I , nata il , che tuttavia ha dato alla luce i propri figli rispettivamente il e il , quindi in epoca comunque successiva all'entrata in vigore della Costituzione italiana.

Fermo quanto sopra, è opportuno ricordare come l'art. 1 della legge n. 555/1912, che prevedeva la trasmissione della cittadinanza italiana solo per via paterna, sia stato in tale parte dichiarato incostituzionale solo con la sentenza n.30 del che ha comportato l'acquisto della cittadinanza italiana per nascita a chi è figlio di padre cittadino o di madre cittadina (la disposizione è stata poi *de plano* trasposta nel vigente art. 1 della legge n. 91 del 1992).

Quanto all'interesse ad agire in via giudiziale da parte dei ricorrenti, va rilevato come dalla documentazione dimessa in giudizio risulta l'attivazione presso il Consolato d'Italia a Curitiba (Brasile), competente in base alla residenza, al fine di avviare quanto necessario all'introduzione della procedura per la richiesta di riconoscimento del proprio *status civitatis* italiano iure sanguinis, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano ed è stata altresì documentata l'impossibilità dell'autorità consolare italiana a dar corso a questa attività e definire le pratiche in tempi compatibili con la tutela del proprio diritto. Si registra dunque la situazione di grave arretrato nell'espletamento di queste pratiche da parte delle autorità consolari in Brasile a fronte dell'enorme mole di domande presentate.

L'obiettivo incertezza in ordine alla definizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare e comunque il verosimile decorso di un lasso temporale non ragionevole rispetto all'interesse dei richiedenti e molto maggiore del termine di 730 giorni per l'evasione della domanda previsto dall'art. 3 del DPR n.362/1994, poiché equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto,



giustificano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Si ritiene peraltro la legittimazione di R \_\_\_\_\_ alla promozione della presente azione anche per il figlio minore L \_\_\_\_\_, potendo ritenersi essere stata la medesima introdotta nell'interesse dello stesso minore (trattandosi di una questione di "status" della persona, di fatto ed in via analogica si ritiene potersi riprendere il principio "dell'interesse del minore" evidentemente espresso dall'art. 273 c.c. seppur nella diversa fattispecie di *status*, tanto da titolare "Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto"). In ragione di ciò, rispetto al diritto personale del figlio minore al riconoscimento dello "status" di cittadino italiano, che pur costituisce questione con carattere di straordinarietà, l'azione direttamente svolta dai genitori appare pienamente rientrare nel potere di rappresentanza "*ex lege*" spettante al genitore, mirando a tutelare esclusivamente il minore, sulla base appunto della presunzione di un suo interesse all'accertamento dello "status" (e nello specifico dello *status* di cittadina italiana).

La domanda avanzata dai ricorrenti B \_\_\_\_\_, R \_\_\_\_\_; e P. \_\_\_\_\_ va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi sono cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Va da ultimo rilevato, infatti, che mentre i ricorrenti hanno provato la discendenza dall'avo italiano e ciò con la produzione dei certificati di nascita debitamente tradotti e apostillati, non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, provato dal Ministero dell'Interno alcun evento interruttivo.

La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: "In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva." (Cass. Sez. Unite n. 25317/2022).

La particolare natura del giudizio e delle ragioni che hanno indotto all'instaurazione, comunque volontaria, del presente procedimento in luogo di quello amministrativo,



giustificano la compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa G \_\_\_\_\_, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso così decide:

- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che

B \_\_\_\_\_, nata il \_\_\_\_\_ in Brasile; R \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ in Brasile; K \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ in Brasile e V \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ in Brasile,

sono cittadini italiani;

- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Venezia, \_\_\_\_\_ 2023

Il giudice onorario  
dott.ssa G \_\_\_\_\_

